

N. 783-825-954-972-1767-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 783, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSA, VILLECCO CALIPARI, BELLANOVA, BERRETTA, BORDO, BOSSA, BRAGA, CARDINALE, MARCO CARRA, CO-DURELLI, CUOMO, D'ANTONA, D'INCECCO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, MARRAN, MARCHI, MARIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, NICOLAIS, PES, RUGGHIA, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TEMPESTINI, VELO, VICO

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 6 maggio 2008

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 febbraio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 783, 825, 954, 972 e 1767. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 825, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELA NAPOLI, CARLUCCI

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 7 maggio 2008

n. 954, d'iniziativa del deputato **MISITI**

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Presentata il 12 maggio 2008

n. 972, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVERIO, LARATTA, LAGANÀ FORTUGNO, TENAGLIA

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di comunicazione politica per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 13 maggio 2008

n. 1767, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OCCHIUTO, TASSONE

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Presentata il 9 ottobre 2008

(Relatore: **ANGELA NAPOLI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 825 Angela Napoli ed abbinata, recante « Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione »;

premessi che:

sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, il contenuto del provvedimento è riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: « organi dello Stato e relative leggi elettorali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale »;

per quanto riguarda il rispetto di altri principi o disposizioni costituzionali, va rilevato innanzitutto che il divieto di propaganda elettorale costituisce limitazione di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, anche politico, di cui all'articolo 21 della Costituzione) e che la misura della sorveglianza speciale si applica d'altra parte a soggetti soltanto indiziati di reato;

appare pertanto necessario prevedere che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo (come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti);

la fattispecie di reato prevista dall'articolo 1 non sembra, d'altra parte, adeguatamente determinata nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale: al riguardo appare necessario determinare meglio la natura di questa accettazione, considerato, tra l'altro, che, ai sensi del testo in esame, la condotta delittuosa non consiste solo nella propaganda a favore del candidato, ma anche contro il suo avversario;

per quanto riguarda poi il divieto temporaneo di candidarsi a qualsivoglia elezione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche elettive sanciti dall'articolo 2 in conseguenza della condanna o del patteggiamento della pena per il nuovo delitto individuato dall'articolo 1, va detto innanzitutto che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste

solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche;

appare dubbio, ed è oggetto di dibattito in dottrina, se l'incandidabilità alle elezioni per il Parlamento possa ritenersi costituzionalmente legittima, atteso che, con riferimento al mandato parlamentare, l'articolo 65 della Costituzione menziona soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità (ed è dubbio se l'incandidabilità possa configurarsi come una specie di ineleggibilità), mentre l'articolo 66, in ossequio al principio della separazione dei poteri, rimette alle Camere stesse il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti;

analoghi dubbi di costituzionalità, con riferimento al mandato parlamentare, suscita l'istituto della decadenza « di diritto », parimenti previsto dall'articolo 2 del testo in esame, non sembrando che si possa prevedere, per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, un automatismo *ope legis* senza con ciò violare l'autonomia delle singole Camere;

per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive pubbliche va rilevato, d'altra parte, che non risulta essere posto in discussione, sotto il profilo della costituzionalità, l'istituto della pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articoli 28 e 29 del codice penale), la condanna alla quale comporta la perdita tanto del diritto di voto quanto del diritto elettorale passivo anche per le elezioni al Parlamento;

l'interdizione dai pubblici uffici appare, nel complesso, un istituto più consolidato e tipizzato;

va considerato, ancora, che l'articolo 2 del testo in esame non specifica che la condanna cui conseguono l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche elettive deve essere passata in giudicato, mentre ciò appare necessario, considerata l'importanza dei diritti che si comprimono;

del resto, con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha chiarito (in relazione all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, le cui disposizioni sono poi confluite nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che l'incandidabilità a seguito della condanna per determinati reati è ammissibile a condizione che si basi su una sentenza passata in giudicato;

l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel sancire l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di

tipo mafioso, precisa che per, gli effetti della disposizione, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il divieto di propaganda elettorale sia previsto solo nei confronti di coloro per i quali la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata applicata con provvedimento definitivo;

2) sia determinata la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, capoverso, ultimo comma, con riguardo alla condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa l'attività di propaganda elettorale;

3) all'articolo 2 si precisi che la condanna deve essere passata in giudicato e si valuti se equiparare a condanna la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale;

4) all'articolo 2, terzo periodo, si preveda che la trasmissione della copia dell'estratto esecutivo sia effettuata al fine dell'adozione degli atti di competenza da parte del soggetto destinatario della trasmissione;

e con la seguente osservazione:

al fine di precludere l'accesso alle cariche parlamentari ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis.1*. Le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

5-*bis.2*. Il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis.1* è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 5-*bis.1*. Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale ».

ART. 2.

(Effetti della condanna).

1. Alla condanna passata in giudicato, ovvero all'applicazione della pena ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.

